Normativa Tariffa Professionale Geometri

TESTO UNICO DELLA TARIFFA GEOMETRI

- L. 2 marzo 1949, n. 144
- T.U. della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri (aggiornata nei compensi e maggiorata nelle tabelle in conformità delle Leggi 4-1-1951 n. 32, 7-10-1957 n. 974, 18-10-1961 n. 1164, 18-10-1961 n. 1181 e dei DD.MM. 25-3-1966, 1-10-1971, 16-4-1976, 4-3-1980, 16-9-1982, 7-9-1988, 6-12-1993, 3-9-1997)
- L. 4 gennaio 1951 n. 32
- Modificazioni alla tariffa geometri approvata con L. 2-3-1949 n. 144
- L. 7 ottobre 1957 n. 974
- Modifica alla tariffa geometri
- L. 18 ottobre 1961 n. 1164
- Modifica alla tariffa geometri
- L. 18 ottobre 1961 n. 1181
- Norme sulla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri
- D.M. 25 marzo 1966
- Modifica della tariffa geometri
- D.M. 1 ottobre 1971
- Adeguamento della tariffa geometri
- D.M. 16 aprile 1976
- Adeguamento della tariffa geometri
- D.M. 4 marzo 1980
- Adeguamento della tariffa geometri
- D.M. 16 settembre 1982
- Adeguamento della tariffa geometri
- D.M. 7 settembre 1988
- Revisione della tariffa geometri
- D.M. 6 dicembre 1993 n. 596
- Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri
- D.M. 3 settembre 1997 n. 418
- Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri

DISPOSIZIONI SUI CONSULENTI GIUDIZIARI

- L. 8 luglio 1980, n. 319
- Compensi spettanti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352

- Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale

Circ. Pres. Trib. Civ. e Pen. di Roma 14 aprile 1984, Prot. 4161

- Liquidazione degli onorari

Circ. Min. G. e G. 14 novembre 1984, n. 1231/14-4

- Applicazione delle tabelle

R.D. 3 maggio 1923, n. 1043

- Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte

D.M. 5 dicembre 1997 (1),

- Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori (2).
 - (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 Febbraio 1998, n. 37.
 - (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 4, L. 8 Luglio 1980, n. 319.

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOMETRA

Legge 2 marzo 1949, n. 144

Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata da ultimo con il D.M. 3 settembre 1997, n. 418.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto della tariffa

La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

Art. 2 Circoscrizione

Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

Art. 3 Obbligatorietà

L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

Art. 4 Liquidazione delle specifiche

È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

Art. 5

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

Art. 6

Contributo per le spese

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 3% dell'onorario liquidato, con un minimo pari all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra di cui all'art. 32 della tariffa ed un massimo pari a venti volte il contributo minimo, oltre al rimborso delle spese.

Art. 7 Proprietà intellettuale.

Impiego ripetuto della stessa prestazione

La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutiqli.

Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra, spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

Art. 8 Casi di inapplicabilità

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

Art. 9 Esecuzione d'urgenza

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25% degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

Art. 10

Interruzione dell'incarico

Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

Art. 11

Incarichi collegiali

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguito o del tempo impiegato.

Art. 12 Varianti

Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

Art. 13

Diritti del committente

Al committente spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

Art. 14 Anticipi

Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75% degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro esequito.

Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

Art. 15

Pagamento a saldo

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Art. 16 Contraddittori

Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 al 30% sugli onorari.

Art. 17 Consultazioni

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

Art. 18 Collaboratori

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacazioni.

CAPO II - DELLE SPECIFICHE

Norme per la compilazione delle specifiche

Art. 19

Contenuto delle specifiche

- La specifica deve contenere:
- 1. l'intestazione del professionista;
- le indicazioni relative al lavoro commesso (nome del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti ed alle particolari clausole o accordi);
- 3. la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 1 a 25;
- il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;

 il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art. 26.

Art. 20

Compensi che sono sempre dovuti al geometra. Compensi commutabili.

Agli onorari per le prestazioni valutate *a discrezione, a misu*ra o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

- le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt. da 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
 - Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti:
- le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31; e, quando ne sussistano i motivi;
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'art. 18;
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Art. 21

Spese da rimborsare

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvo i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

- spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
- retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
- 3. spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
- spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusto l'art. 13.

Art. 22

Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di \in 0,07 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

Art. 23

Percentuale sulle spese

Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10%.

Art. 24

Diritti di copia

Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lett. e) dell'art. 21, spetta al geometra per diritto di collocazione, un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

Art. 25

Indennità fisse e diritti

Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di € 0,10 e massimo di € 0,51.

Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di eq 1,02.

Criteri di valutazione dell'onorario

Art. 26

Termine a cui si applicano le tariffe unitarie

L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può essere valutato:

- 1. in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
- 2. in ragione della estensione (onorari a misura);
- 3. in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuale);
- 4. in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

CAPO III - TARIFFA DEGLI ONORARI

Onorari a vacazione

Art. 27

Prestazioni da computare in ragione del tempo

Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

Art. 28

È sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

Art. 29

Sono computati a vacazioni di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

- i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
- 2. gli inventari e le consegne dei fabbricati;
- 3. le determinazioni e verifiche di confini;
- i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
- i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
- 6. i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;
- le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;
- 8. il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile in superficie;
- i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;
- i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);
- 11. la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
- 12. la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
- 13. la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).

Art. 30.

Computo delle vacazioni

Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).

Art. 31

Onorario integrativo a vacazione

Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni è integrativo di quello percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di:

- € 22,47 all'ora o frazione di ora per il geometra;
- € 13,94 all'ora o frazione di ora per gli aiutanti di concetto.

Art. 32

Onorari per lavori a vacazioni

Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli artt. da 21 a 25, la vacazione è fissata in ragione di:

- € 44,93 per ogni ora o frazione di ora per il geometra;
- € 28,41 per ogni ora o frazione di ora per gli aiutanti di concetto.

Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 della tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in tale aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34 e 35 della tariffa.

Art. 33

Lavori notturni e disagiati.

Art. 34

Rilievi sotterranei o in acqua.

Art. 35

Teleferiche e funivie.

Art. 36.

Conferenze

Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di € 0,34.

Art. 37

Tipi di frazionamento

Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazioni di cui alla lett. f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di \in 0,41 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

ONORARI A MISURA

Art. 38

Prestazioni da valutare a misura

Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. da 21 a 25.

Art. 39

Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

- operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;
- 2. misura dei fondi rustici e urbani;
- 3. consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

LAVORI TOPOGRAFICI

Art. 40

Rilievi topografici

Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sé stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.

Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. da 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

- Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si calcolano per interpolazione lineare.
- Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20%.
- Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10%.
- Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15%.

Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

- superfici da 25 a 50 ettari, dallo 0 al 10%;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15%;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20%;
- superfici oltre 150 ettari, 20%.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella (Vedi Tabella A2).

Art. 41

Triangolazioni e poligonazioni

Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 9,74 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sé stante e in ragione a € 6,82 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di \in 3,90 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

Art. 42

Rilievi di strade e canali

Le voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25%. Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:

- per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da € 1,95 a € 3,90;
- per profili longitudinali, un compenso variabile da € 1,95 a
 € 3,90 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.

Art. 43

Misura dei fondi rustici - Tabella B2

La misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. da 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella *B2*.

Per le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30%.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50%.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30%.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20%.

Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50%.

Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazioni.

Art. 44

Rilievi dei centri abitati

Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella *C2*.

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25% dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

Art. 45

Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili

I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvo i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2. Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

Art. 46 Lottizzazioni

In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lett. a) della tabella D2 possono essere aumentati dal 20 al 100%, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

Art. 47

Consegne, riconsegne, inventari, bilancio

Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.

Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella *E2*.

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30%.

ONORARI A PERCENTUALE

Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

 $Tr = Ti \cdot (Ir/Ii)^t$

dove:

- Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
- Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
- Ir = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa ricercata;
- Ii = importo, valore o imponibile relativo alla tariffa di riferimento;
- t = tangente della retta delle tariffe.

Le prestazioni relative a importi, valori o imponibili inferiori a quelli espressi nelle tabelle sono valutate a discrezione del professionista e non potranno essere superiori al primo scaglione di dette tabelle; quelle relative a importi, valori o imponibili sono valutate con l'applicazione della formula di cui al comma precedente.

Per importi, valori o imponibili intermedi rispetto a quelli espressi nelle tabelle, l'onorario è calcolato mediante interpolazione lineare.

OPERAZIONI DI ESTIMO

Art. 48

Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

- stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;
- 2. stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
- 3. giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

Oltre ai compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F3.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a \in 51,65 l'onorario può essere valutato a vacazione o a discrezione.

Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30%.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

Art. 49

Misura e stima delle scorte morte, della legna e delle piante

Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante, si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

- Importo di stima fino a € 25,82 onorario 5,17%.
- Importo di stima fino a € 51,65 onorario 4,10%.
- Importo di stima fino a € 258,23 onorario 2,79%.
- Importo di stima fino a € 516,46 onorario 2,13%.
- Importo di stima fino a € 2.582,28 ed oltre onorario 1,63% con un minimo di € 1,69 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30%.

Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

Art. 50

Stima dei danni prodotti dall'incendio

Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contradditorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

- Importo di stima fino a € 25,82 onorario 9,85%.
- Importo di stima fino a € 51,65 onorario 8,20%.
- Importo di stima fino a € 154,94 onorario 6,89%.
- Importo di stima fino a € 258,23 onorario 5,57%.
- Importo di stima fino a € 1.291,14 ed oltre onorario 2,96%.

Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella *G3*, quando tale stima sia stata eseguita. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art. 16 per i contraddittori.

Art. 51

Stime, inventari e consegne di fabbricati

L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei sequenti criteri:

- a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
- b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
- c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 in base alla allegata tabella G3.

Per importi inferiori a \in 51,65 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella 63.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati

Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

Art. 52

Divisione patrimoniale

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30% delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40% dei suddetti valori.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

Art. 53 Stime per espropriazione

Nelle stime per espropriazione l'onorario è determinato in base alle tabelle F3 e G3, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua (quando debba essere stimata per determinare il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere), delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo dell'indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

Art. 54 Perizie per affitti di fondi rustici e urbani

L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fonti rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

Canone di locazione	Fondi rustici	Fondi urbani
Fino a € 25,82	11,16% con un minimo di € 2,54	7,87% con un minimo di € 1,69
Per € 51,65	10,17%	6,89%
Per € 103,29	9,19%	5,91%
Per € 258,23	6,89%	4,93%
Per € 1291,14 e oltre	3,94%	2,96%

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

COSTRUZIONI CIVILI, STRADALI E IDRAULICHE

Art. 55

Importo a cui si applica l'onorario

La prcentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori in appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

Art. 56

Prestazione nelle costruzioni

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

- progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto;
- progetto esecutivo: disegni quotati di piante, sezioni, profili, calcoli, relazioni, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Art. 57

Classifica delle costruzioni

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle *H4* e *I2* riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. – Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti:

- a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie;
- b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie;
- c) case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici;

- d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati;
- e) impianti di servizi primari;
 Categoria II Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra:
- f) strade e canali;
- g) strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio;
- h) arginature e lavori di terra;
- i) manufatti per opere stradali e idrauliche a se stanti;
- impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, foquature urbane;
 - Categoria III Bonifiche:
- m)bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo;
- n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari); piccole derivazioni d'acqua di lieve entità:
- o) progetti di bonifica agraria.

Art. 58

Onorari per le costruzioni

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella *H4*.

Le prestazioni per gli importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella 12.

La misura e la contabilità dei lavori è compensata in base alla tabella contraddistinta dalla lettera M2. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa sono compensate a parte, discrezionalmente.

I collaudi di opere di terzi sono compensati in base alla tabella N. L'importo o valore dell'opera è quello che risulta dalla liquidazione del conto finale, al lordo dell'eventuale ribasso o dell'eventuale aumento d'asta.

Art. 59

Prestazioni parziali. Aggiornamenti di progetti

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H4 sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna «aggiornamenti di progetti» vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato. La aliquota del progetto ese cutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,92 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

ONORARI A DISCREZIONE

Art. 60

Prestazioni da valutare a discrezione

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. da 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

- a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;
- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

Art. 61

Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62

Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte

Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Stima dei danni colonici

Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di \in 3,39 (vedi art. 29, lettera m).

PROVE VARIE

Art. 63

Stima delle acque irrigue

Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo l'importanza e le difficoltà, a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64

Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Carattere di aziende agrarie

In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella tabella 12.

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive. Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

Art. 65

Prestazioni per compravendite, affitti colonie parziarie

L'onorario per le prestazioni relative a compravendite o affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita o del cumulo degli importi annui degli affitti secondo la seguente tabella:

	Imp	orti	Compravendite	Affitti			
Fino a	€	2.582,28	2,72%	2,04%			
	€	25.822,84	2,57%	1,90%			
	€	51.645,69	2,40%	1,75%			
	€	103.291,38	2,05%	1,45%			

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

ALLEGATI

Nelle pagine seguenti sono riportate le tabelle: A2, B2, C2, D2, E2, F3, G3, H4, I2, L2, M2, N, nonché esempio di calcolo della tariffa con la formula di cui all'art. 2 D.M. 06.12.93, n. 596.

Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro - Rilievi dei terreni

TABELLA A	10.
	40
	100

Natura del terreno			Eidotipo rit. plan. calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti due metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti cinque metri	Rilievo e disegno altimetrico per curve orizz. equidistanti dieci metri	Calcolo delle superfici
cati isola intersezi	nudi o poco con fabbri- uti, con rade oni di corsi strade e	in pianura € in collina € in montagna €	25,93 31,12 41,49	7,78 12,01 14,15	15,56 22,82 25,93	13,55 18,66 22,82	10,37 14,52 18,66	4,14 5,18 6,21
-	ludosi o fra- a piantagioni, cqua, strade,	in pianura € in collina € in montagna €	36,30 41,49 51,86	12,20 16,33 20,90	20,74 28,00 35,26	17,62 24,90 29,04	15,56 19,70 23,,85	5,18 6,21 7,26
•	a boschi, vi- itteti, o diffi-	in pianura € in collina € in montagna €	46,68 51,86 62,24	17,16 21,25 25,94	26,96 34,23 41,49	22,82 29,04 33,19	18,40 23,85 26,96	5,18 6,21 7,26

Misura dei fondi rustici

TABELLA B2

Estensione	In pianura	In collina	In montagna
fino a 10 ettari	29,47	39,19	48,22
per 50 ettari	21,22	31,12	40,37
per 100 ettari	15,33	25,22	34,76
per 150 ettari ed oltre	12,97	16,95	32,52

Rilievi dei centri abitati

TARFLLA C2

	in pianura		i	in collina		in montagna				
scala 1:500	ala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000		scala 1:500 scala 1:1000		scala 1:2000	scala 1:500	scala 1:1000	scala 1:2000		
141,46 35,36	134,39 33,60	120,24 30,06	172,87 43,22	165,79 41,49	201,86 50,47	208,54 52,15	201,86 50,47	188,41 47,10		
_	141,46	scala 1:500 scala 1:1000 141,46 134,39	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 141,46 134,39 120,24	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 141,46 134,39 120,24 172,87	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 scala 1:1000 141,46 134,39 120,24 172,87 165,79	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 141,46 134,39 120,24 172,87 165,79 201,86	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 141,46 134,39 120,24 172,87 165,79 201,86 208,54	scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:500 scala 1:1000 scala 1:2000 scala 1:1000 141,46 134,39 120,24 172,87 165,79 201,86 208,54 201,86		

Rilievi di fabbricati e delle aree fabbricabili

TABELLA D2

Operazioni	scala 1:50	scala 1:100	scala 1:200	scala 1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili				
fino a mq. 1.000 al mq. ¹	€ 0,090	0,088	0,083	0,077
da mg. 1.000 a mg. 5.000 al mg.	€ 0,085	0,083	0,075	0,067
da mq. 5.000 a mq. 10.000 al mq.	€ 0,070	0,059	0,052	0,0413
oltre mq. 10.000 al mq.	€ 0,062	0,054	0,0465	0,0387
B) Piante oppure sezioni di edifici se	mplici o con disposizione reg	olare		
superficie fino a mq. 299 al mq.	€ 0,64	0,56	0,511	0,300
da mq. 300 a mq. 599 al mq. 🤫	€ 0,470	0,382	0,300	0,204
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq.	€ 0,429	0,341	0,263	0,170
superf. oltre mq. 1.000 al mq.	€ 0,382	0,300	0,212	0,129
C) Piante oppure sezioni di edifici co	on disposizione e forme irrego	olari		•
superficie fino a mq. 299 al mq.	€ 0,94	0,85	0,81	0,77
da mq. 300 a mq. 599 al mq.	€ 0,81	0,72	0,68	0,64
da mg. 600 a mg. 1.000 al mg.	€ 0,73	0,64	0,60	0,212
superf. oltre mq. 1.000 al mq.	€ 0,64	0,56	0,511	0,170
D) Prospetti semplici				
superficie fino a mq. 299 al mq.	€ 1,11	0,94	0,72	-
da mq. 300 a mq. 599 al mq.	€ 0,94	0,77	0,56	-
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq.	€ 0,85	0,68	0,511	-
superf. oltre mq. 1.000 al mq.	€ 0,77	0,60	0,429	-
E) Prospetti complessi				
superficie fino a mq. 299 al mq.	€ 1,62	1,32	1,02	-
da mq. 300 a mq. 599 al mq.	€ 1,45	1,20	0,94	-
da mq. 600 a mq. 1.000 al mq.	€ 1,28	1,07	0,85	-
superf. oltre mq. 1.000 al mq.	€ 1,11	0,94	0,77	-

Consegne, riconsegne, inventari, bilanci

TABELLA E2

		pianura	a coltura			collina	coltura		monta	nna	vigneti, frutteti,	
Estensioni	intens	iva	estens	iva	inten	intensiva estensiva montagna		iyira	vivai, boschi			
Estellsion	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	bilanci	consegne- invent.	inv. e riass. piante
da Ha 5 a 10 €	4,68	2,73	2,34	1,36	5,36	3,01	2,73	1,46	5,95	3,32	6,63	4,68
per Ha 25 €	3,90	2,24	1,95	1,12	4,49	2,53	2,29	1,22	5,07	2,73	5,66	3,90
per Ha 50 €	3,22	1,85	1,61	0,93	3,71	2,14	1,90	1,12	4,29	2,24	4,78	3,22
per Ha 100 €	2,63	1,56	1,32	0,78	3,02	1,85	1,56	0,88	3,61	1,85	4,00	2,63
per Ha 150 €	2,14	1,36	1,07	0,68	2,44	1,66	1,27	0,78	3,02	1,56	3,32	1,92

Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

TABELLA F3

Valore stimato	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,28
€ 5.164,57	2,2641	1,0133	0,4036
€ 7.746,85	2,0124	0,9045	0,3602
€ 10.329,14	1,8647	0,8345	0,3324
€ 15.493,71	1,6645	0,7450	0,2967
€ 20.658,28	1,5357	0,6873	0,2737
€ 25.822,84	1,4427	0,6457	0,2572
€ 36.151,98	1,3130	0,5876	0,2340
€ 51.645,69	1,1882	0,5318	0,2118
€ 77.468,53	1,0607	0,4747	0,1891
€ 103.291,38	0,9786	0,4380	0,1744
€ 154.937,07	0,8736	0,3910	0,1557
€ 206.582,76	0,8060	0,3607	0,1437
€ 258.228,45	0,7571	0,3389	0,1350
€ 361.519,83	0,6891	0,3084	0,1228
€ 516.456,90	0,6236	0,2791	0,1111

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Stime fabbricati

TABELLA CO

Valore stimato	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
	t = - 0,28	t = - 0,28	t = - 0,28
€ 5.164,57	2,8294	1,7132	0,6749
€ 7.746,85	2,5257	1,5293	0,6024
€ 10.329,14	2,3302	1,4109	0,5558
€ 15.493,71	2,0802	1,2595	0,4962
€ 20.658,28	1,9192	1,1620	0,4578
€ 25.822,84	1,8029	1,0917	0,4300
€ 36.151,98	1,6408	0,9935	0,3914
€ 51.645,69	1,4849	0,8991	0,3542
€ 77.468,53	1,3255	0,8026	0,3162
€ 103.291,38	1,2229	0,7405	0,2917
€ 154.937,07	1,0917	0,6610	0,2604
€ 206.582,76	1,0072	0,6098	0,2402
€ 258.228,45	0,9462	0,5729	0,2257
€ 361.519,83	0,8611	0,5214	0,2054
€ 516.456,90	0,7793	0,4718	0,1859

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Costruzioni

TABELLA H4

	Cost	Ca truzioni ru	itegoria Irali, civil	Ia i e indust	riali	Costruz.	Car stradali e	tegoria idraulich		i di terra	Categoria III ^a bonifiche		
Importo dell'opera	A B					F			I	L	м	N	0
	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,20	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,25	t = -0,23	t = -0,32	t = -0,32	t = -0,28
€ 5.164,57percent.	8,2615	10,8404	11,7305	16,2493	17,4237	7,7666	11,6499	9,6212	12,1199	9,4127	10,4092	12,1232	9,4232
€ 7.746,85percent.	7,6180	9,9961	10,8168	14,9836	16,0666	7,0179	10,5269	8,6937	10,9516	8,5746	9,1426	10,6480	8,4119
€ 10.329,14percent.	7,1921	9,4372	10,2120	14,1458	15,1682	6,5309	9,7964	8,0904	10,1916	8,0256	8,3385	9,7116	7,7609
€ 15.493,71percent.	6,6319	8,7021	9,4166	13,0440	13,9867	5,9013	8,8520	7,3105	9,2092	7,3110	7,3238	8,5298	6,9279
€ 20.658,28percent.	6,2611	8,2155	8,8901	12,3156	13,2047	5,4918	8,2378	6,8032	8,5701	6,8429	6,6797	7,7796	6,3918
€ 25.822,84percent.	5,9878	7,8569	8,5020	11,7771	12,6284	5,1938	7,7908	6,4341	8,1051	6,5006	6,2194	7,2435	6,0046
€ 36.151,98percent.	5,5981	7,3456	7,9487	11,0107	11,8065	4,7748	7,1622	5,4104	7,4512	6,0165	5,5845	6,5041	5,4648
€ 51.645,69percent.	5,2127	6,8399	7,4014	10,2526	10,9936	4,3675	6,5512	4,9150	6,8155	5,5426	4,9821	5,8025	4,9454
€ 77.468,53percent.	4,8066	6,3071	6,8249	9,4540	10,1373	3,9465	5,9197	4,8888	6,1585	5,0491	4,3759	5,0965	4,4146
€ 103.291,38percent.	4,5379	5,9544	6,4433	8,9254	9,5705	3,6726	5,5089	4,5496	5,7312	4,7258	3,9910	4,6482	4,0730
€ 154.937,07percent.	4,1811	5,4906	5,9414	8,2302	8,8250	3,3186	4,9779	4,1110	5,1787	4,3051	3,5054	4,0826	3,6358
€ 206.582,76percent.	3,9505	5,1836	5,6092	7,7700	8,3316	3,0883	4,6324	3,8257	4,8193	4,0294	3,1971	3,7236	3,3545
€ 258.228,45percent.	3,7780	4,9574	5,3644	7,4309	7,9680	2,9207	4,3811	3,6182	4,5578	3,8278	2,9768	3,4670	3,1513
€ 361.519,83percent.	3,5322	4,6348	5,0153	6,9473	7,4194	2,6851	4,0276	3,3262	4,1901	3,5428	2,6729	3,1131	2,8679
€ 516.456,90percent.	3,2890	4,3157	4,6700	6,4689	6,9365	2,4560	3,6840	3,0425	3,8327	3,2637	2,3846	2,7772	2,5954

Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'articolo 57 della tariffa.

Costruzioni



Prestazioni parziali	Categoria I ^a Costruzioni rurali, civili e industriali					Categoria II ^a Costr. stradali, idrauliche e lavori di terra					Categoria III ^a Bonifiche			Aggiorna- mento di
•	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	L	М	N	0	progetto
a) Progetto di massima (*)	0,13(*)	0,13(*)	0,13(*)	0,10(*)	0,16(*)	0,14	0,14	0,14	0,06	0,07	0,06	0,06	0,10	-
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	-
c) Progetto esecutivo	0,28	0,28	0,28	0,20	0,25	0,27	0,27	0,27	0,24	0,23	0,19	0,19	0,22	0,40
d) Preventivo particolareggiato	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,08	0,08	0,08	0,06	0,10	0,06	0,06	0,10	0,20
e) Particolari costruttivi	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,02	0,02	0,02	0,15	0,10	0,09	0,09	0,04	0,10
f) Capitolati e contratti	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,10	0,08	0,10
g) Direzione dei lavori	0,25	0,25	0,25	0,34	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,30	0,30	0,,24	-
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	_
i) Liquidazione dei lavori	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,12	0,12	0,13	_
Totale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	_

Funzioni contabili e amministrative

TABELLA L2

		Fondi rustici				Case di abitazione		
Reddito dell'azienda	amministrazione			curatela				
	in conduzione diretta	a mezzadria	in affitto	in conduzione diretta	a mezzadria	in affitto	amministrazione	curatela
Fino a € 2.582,28 %	5,83	8,14	2,70	6,98	10,48	4,27	8,54	9,70
Da € 2.582,28 a € 5.164,57 %	4,53	6,33	2,09	5,40	8,11	3,32	6,64	7,58
Da € 5.164,57 a € 25.822,84 %	4,08	5,71	1,88	4,84	7,27	2,98	5,95	6,76
Da € 25.822,84 a € 51.645,69%	3,05	4,27	1,41	3,63	5,43	2,23	4,46	5,09
Da € 51.645,69 % e oltre	2,60	3,68	1,22	3,12	4,63	1,94	3,85	4,34

Contabilità lavori

TABELLA M2

Importo dell'opera	Onorario per ogni 0,052 euro di opere contabilizzate
Fino a € 5.164,57	2,89
Sul di più fino a € 10.329,14	2,35
Sul di più fino a € 25.822,84	1,74
Sul di più fino a € 51.645,69	1,23
Sul di più oltre € 51.645,69	1,04

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

a) per riparazioni e trasformazioni	del 20%
b) per aggiunte e ampliamenti	del 10%
c) per ordinaria manutenzione	del 60%

Collaudo opere di terzi

TABELLA N

٠.	Per ogni 0,052 euro d'importo		
Importo o valore dell'opera	Collaudo ed esame atti contabili t = -0,22	Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini, coutenti, ecc. t = -0,20	
€ 5.164,57	0,4508	0,7303	
€ 7.746,85	0,4124	0,6734	
€ 10.329,14	0,3871	0,6358	
€ 15.493,71	0,3540	0,5862	
€ 20.658,28	0,3323	0,5535	
€ 25.822,84	0,3164	0,5293	
€ 36.151,98	0,2938	0,4949	
€ 51.645,69	0,2717	0,4608	
€ 77.468,53	0,2485	0,4249	
€ 103.291,38	0,2332	0,4011	
€ 154.937,07	0,2133	0,3699	
€ 206.582,76	0,2002	0,3492	
€ 258.228,45	· 0,1907	0,3340	
€ 361.519,83	0,1770	0,3122	
€ 516.456,90	0,1637	0,2907	

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Esempio di calcolo della tariffa quando l'importo, valore o imponibile è superiore a quelli previsti nelle tabelle, secondo l'Art. 2, D.M. 06-12-1993 n. 569

1 Formula

$$tr = ti \left(\frac{Ir}{Ii}\right)^t$$

tr (tariffa mercato) = ti (tariffa riferimento)

$$\chi\left(\frac{Ir = \text{Imp. tariffa ric.ta}}{Ii = \text{Imp. tariffa rif.to}}\right)^{t \text{ (tangente)}}$$

2 Premessa

elevazione⁽¹⁾:
$$-0.20 = \frac{1}{5\sqrt{}}$$
; $-0.25 = \frac{1}{4\sqrt{}}$; $-0.23 = \frac{1}{4.347826\sqrt{}}$

3 Esempio

importo lavoro 1.500.000.000 tabella H^3 CAT. L/A t = -0.20

tr (% 1.500.000.000) = 2.7837 (1.000.000.000 x
$$\left(\frac{1.500.000.000}{1.000.000.000}\right)^{-0.20}$$

% di 1.500.000.000 = 2.7837 x $(1.5)^{-0.20}$

= 2.7837 x
$$\frac{1}{5\sqrt{}}$$

$$= 2.7837 \times \frac{1}{1.0844}$$

$$= 2.7837 \times 0.9221$$

% di 1.500.000.000 = 2.5670

NUOVA TARIFFA GIUDIZIARIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2002

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, in reazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988 - agosto 1991, nè in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994 - agosto 1997, nè in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988 - agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988 - agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994 - agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure

debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
- 2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
- 3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro della giustizia *Castelli* Il Ministro dell'economia e delle finanze *Tremonti*

Allegato

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TEC-NICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%: da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: A. Sul totale delle attività: fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da.51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145.12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%; da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione: fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,

dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio piu recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato: fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecni-

co un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970.42.

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%; da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%; da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%; da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%; da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale euro 19,11; ispezione esterna di cadavere euro 19,11; autopsia euro 67,66; autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12; per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica euro 19,11; esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

STUDIO SCIENTIFICO PER IL CALCOLO DEGLI ONORARI IN BASE ALL'ART. 60 DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

Questa appendice, elaborata da quattro nostri colleghi, Giuseppina Fedele, Evasio Magliozzi, Franco Marzi e Umberto Sani va intesa unicamente quale riferimento di massima nella elaborazione di parcelle per quelle prestazioni che non sono contemplate nella tariffa ufficiale. Gli onorari tengono conto del tempo e di tutti quegli elementi oggettivi maturati dall'esperienza professionale con l'intento di offrire alla clientela la massima trasparenza. La stessa quindi non è vincolante per il professionista.

GLI IMPORTI INDICATIVI RIPORTATI NEL PRESENTE ELENCO SONO DA CONSIDERARSI COME ONORARI PREVISTI NELL'ART. 60 DELLA TARIFFA NAZIONALE VIGENTE, CON ESCLUSIONE DELLE SPESE.

TARIFFA NAZIONALE GEOMETRI - (Legge 2 marzo 1949, n. 144)

Art. 60 - ONORARI A DISCREZIONE - Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori in cui l'elemento tempo ha carattere secondario. L'onorario è calcolato tenendo conto dell'importanza delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli da 21 a 25.

Art. 61 - Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dalla applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

D.M. 25 marzo 1966 - Art. 5 - I compensi stabiliti dalla Tariffa Professionale costituiscono minimi inderogabili.

SPESE DI VIAGGIO

Al Professionista e collaboratori, nell'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate le effettive spese di viaggio sostenute, qualunque sia il mezzo impiegato. Per i percorsi effettuati con mezzi propri spetta al Geometra, oltre al rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale, un rimborso chilometrico stabilito secondo la prassi corrente, dall'Automobil Club d'Italia.

1. TABELLE MILLESIMALI comprendenti le seguenti prestazioni: Rilievo e restituzione in scala appropriata di tutte le unità immobiliari; Calcolo superfici e/o volumi reali e virtuali;

a. Tabelle millesimali.	Euro/m²	1,70
b. Quote millesimali di proprietà	Euro/m²	0,52
c. Per ogni tabella aggiuntiva	Euro	271,14

2. SOPRALUOGHI AD IMMOBILI

Euro **138,11**

Accessi ai pubblici uffici fini a se stessi, accertamenti per consulenze e pareri orali

OPERAZIONI CATASTALI

3. AGGIORNAMENTO GEOMETRICO DEL N.C.T. (TM e TF): Conferimento incarico, sopraluoghi, accessi in catasto, redditi, ecc., presentazione, approvazione, ritiro e prenotazione di nuove particelle (escluse operazioni celerimetriche ed il deposito presso il Comune)	Euro	180,76
4. RILIEVO STRUMENTALE CELERIMENSURA		
a. Rilievo strumentale celerimetrico di punti fiduciali, vertice del lotto, vertici dividente	Euro	516,46
b. Per la prima stazione fino a dieci punti battuti	Euro	103,29
c. Per ogni stazione in più oltre la prima per ogni punto battuto in più, oltre i dieci per stazione	Euro	17,56
5. RILIEVO CON POLIGONALE		
 a. Rilievo strumentale poligometrico, con rilievo di punti fiduciali, vertici del lotto, vertici dividente, orientamenti 	Euro	619,75
b. Per Km (o frazione) di poligonale entro le tolleranze catastali per ogni punto battuto in più, oltre dieci per stazione	Euro	15,49
6. a. TIPO MAPPALE	Euro	413,17
b. TIPO MAPPALE SEMPLICE per aggiornamento mappa con misure dirette IN DEROGA alla Circolare 2/88 - Conferimento incarico, sopraluoghi, accessi in catasto per visure, richie- sta estratti di mappa, sopraluogo per rilievo, compilazione del tipo mappale e Mod. 3SPC, presentazione all'U.T.E.	Euro	258,23
7. REDAZIONE DI MODULISTICA E LAVORI AL COMPUTER		
Redazione di TM e TF, compilazione della modulistica Mod. 51 e Mod. 3SPC, comprensivo di calcoli, dimostrazione di frazionamento con superfici nominali e reali, redditi, compilazione U.T.E. (cartellina di presentazione, libretto delle misure su carta o supporto magnetico, lista punti fiduciali, ecc.), compilazione elaborato grafico di rilievo in scala opportuna.	Euro _.	258,23
8. RICONFINAZIONI		
Conferimento incarico, ricerca presso gli archivi dei tipi originali e dei tipi di frazionamento successivi e degli atti di provenienza, visure delle mappe d'impianto, reperimento e controllo dei capisaldi esistenti. Determinazione delle coordinate della linea dividente o della parti-		
cella da ripristinare. Accertamenti, ricerche documentali e calcolo coordinate dividenti.	Euro	206,58
9. APPOSIZIONE PICCHETTI		
a. Materializzazione dei vertici ripristinati (apposizione di picchetti) escluso spese di smac- chiamento	Euro	387,34
b. Per la prima stazione fino a 5 punti ripristinati	Euro	103,29
c. Per ogni stazione oltre la prima Per ogni punto successivo ai primi 5	Euro	18,08

10. CONTRADDITTORI	Euro	196,25
Compenso per istruzione contraddittorie con il proprietario ed i tecnici delle proprietà confinanti, minimo		
11. VARIAZIONI DI COLTURA		
a. Conferimento incarico, accessi al Catasto, compilazione Mod. 26, presentazione, approvazione e ritiro, escluso sopraluoghi e rilievi topografici da computare secondo la voce "Operazioni Catastali"	Euro	206,58
b. Diritto fisso fino a 5 particelle Oltre 5 particelle	Euro/cad	28,41
12. PRESTAZIONI CATASTO URBANO		
ACCAMPIONAMENTO DI NUOVA UNITÀ IMMOBILIARE O DENUNCIA DI VARIAZIONE: per la sola redazione di planimetria, compilazione modulistica presentazione all'U.T.E. con procedura DO.C.FA. Escluso rilievo.		
Unità immobiliare censibile nella categoria "A"	Euro/cad	232,41
a. Unica unità immobiliare	Euro/cad	201,42
b. Due unità immobiliari	Euro/cad	175,60
c. Tre ed oltre unità immobiliari	Euro/cad	180,76
Unità immobiliare censibile nella categoria "C"		
d . Fino a 100 m ²	Euro/m²	1,39
e. Eccedenza oltre i 100 m²	Euro/cad	309,87
Unità immobiliare censibile nelle categorie "D" ed "E"		
f. Minimo fino a 500 m ²	Euro/m²	1,34
g. Eccedenza oltre į 500 m²		
Unità immobiliare censibile nella categoriea "B" (scuole, ospedali, alberghi, collegi, ecc.)	Euro/cad	387,34
h. Fino a 500 m²	Euro/m²	1,24
i. Eccedenza oltre i 500 m²		
13. a. ELABORATO PLANIMETRICO per la dimostrazione della suddivisione in subalterni	Euro	129,11
b. fino a 5 subalterni oltre, per ogni subalterno in più	Euro/cad Euro	17,04 3,62
14. RICHIESTA DI ALLINEAMENTO di subalterni e/o volture di aggiornamento di atti già depositati presso l'U.T.E.	Euro	103,29
15. PRESTAZIONI IMMOBILIARI Assistenza tecnica a rogito notarile, escluso documentazione tecnica ed accertamenti.	Euro	206,58

16. DENUNCIA DI SUCCESSIONE

TO. DENOMINA DI SOCCESSIONE		
a. Per compilazione di successione e modulistica, compreso la presentazione presso l'Ufficio del Registro, compilazione denuncia INVIM, escluso domanda di voltura catastale, presentazione all'U.T.E. ed esclusa stima dei cespiti.	Euro	284,05
b. Unico cespitePer ogni cespite oltre al primo	Euro/cad	77,47
17. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Compilazione domanda e presentazione all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 18 della Legge 47/1985	Euro	180,76
18. CERTIFICAZIONE DI COMMERCIABILITÀ E CONFORMITÀ EDILIZIA / URBANISTICA		
19. DOMANDA DI VOLTURA CATASTALE Compilazione e presentazione di domanda di voltura all'U.T.E.	Euro	98,13
20. ABITABILITÀ - AGIBILITÀ	٠,	
a. Relazione di conformità, presentazione domanda con documentazione necessaria ai sensi del D.P.R. n. 425/1994	Euro	232,41
b Quando il tecnico è stato Direttore dei Lavori Quando il tecnico non è stato Direttore dei Lavori	Euro Euro	335,70 335,70
21. ASSEVERAMENTO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI Per giuramento di perizia stragiudiziale presso le Preture o i Tribunali	Euro	180,76
22. VINCOLI Pratiche per richiesta di pareri presso organi competenti	Euro	191,09
23. CONTRATTI DI LOCAZIONE Redazione del contratto e registrazioni presso il competente ufficio, compreso denuncia all'Autorità di P.S.	Euro	180,76
24. PRATICHE PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE		
a. Compilazione semplice denuncia di esecuzione di opere in c.a. (L. 1086/71 e L. 64/74 coordinate da L.R. 88/82) secondo lo schema base, completa di dichiarazione di rito del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice, indicazioni del collaudatore, elencazione degli allegati progettuali. Nota: gli elaborati di competenza e da comprendere nella pratica e da compensare quale rimborso spese sono le copie del progetto Architettonico e la relazione tecnica generale presentate al Comune. Non è compresa la relazione di calcolo e lo schema grafico		

b. Compilazione della denuncia di adeguamento statico (cerchiature di aperture con portali in ferro) di strutture in muratura in zona sismica secondo lo schema base, completa di dichiarazioni di rito del progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice, elencazione degli allegati progettuali.

di calcolo di opere in c.a. da valutarsi a parte.

Nota: sono inoltre di competenza e da comprendere nella pratica e da compensare quale rimborso spese, le copie del progetto architettonico e la relazione tecnica generale pre-

Euro

294,38

sentate al comune. Non è compresa la relazione di calcolo e lo schema grafico di calcolo di opere in c.a. da valutarsi a parte.

346,03 Euro

Relazione a struttura ultimata e deposito al Genio Civile

103,29 Euro

25. CALCOLO DELLE MURATURE CON METODO POR

La verifica e l'applicazione di tale metodo comporta l'esecuzione di tavole di progetto (scala opportuna) con le quote relative alle dimensioni dei maschi murari, le opere di consolidamento e particolari costruttivi. Onorario minimo per nuove costruzioni o per ristrutturazioni totali su cui si renda necessaria la verifica delle murature.

774,69 Euro

ESEMPIO

Calcolo onorari per edifici: determinazione del costo convenzionale dell'opera da ristrutturare al prezzo medio di L. 230,000 al mc. su cui si calcola il valore delle opere oggetto di intervento per una incidenza di circa il 15%. Sul totale determinato si applica una percentuale di circa l'8%.

Verifica di un fabbricato di mc. 1.000

mc. 1.000 a L. 230.000 al mc. = L. 230.000.000

L. $230.000:000 \times 15\% = L$. 34.500.000

(che rappresenta il valore delle murature da verificare) L. 34.500.000 x 8% = L. 2.760.000 (che rappresenta l'onorario da richiedere).

26. PRATICHE DA SVOLGERE PRESSO LA U.S.L. **COMMISSIONE N.I.P.:**

Per rilascio del prescritto parere igienico-sanitario di competenza, obbligatorio per nulla-osta inizio attività e/o licenza di esercizio in edifici e/o locali produttivi in genere Pratica comprensiva di:

- compilazione fascicolo di presentazione (mod.305/USL),
- compilazione rapporto informativo parte prima,
- compilazione rapporto informativo parte seconda,
- predisposizione elaborato grafico, controllo copie delle dichiarazioni di conformità impianti elettrici e termico-idraulici.

Note: l'elaborato da allegare è l'ultima versione del progetto comune completato con la numerazione progressiva dei locali e macchinari indicati nel rapporto (rilevati in loco o dal layout impiantistico), con segnalazione uscite di sicurezza e lo schema degli scarichi. Non è compresa la compilazione degli allegati A, B, ecc. al rapporto informativo parte seconda, in quanto chiedono specifiche cognizioni in materia, eventualmente è possibile, nei casi più semplici, comprenderci il solo allegato D relativo agli scarichi idrici e rifiuti.

Non è compreso il rilievo e la restituzione grafica di edifici o locali produttivi per i quali occorra presentare o rinnovare il nulla-osta per l'esercizio delle attività, ciò va computato a parte.

Euro 438,99

27. DEPOSITI G.P.L.

Pratiche relative ad ottenere le dovute autorizzazioni sia al Comune che presso i Vigili del Fuoco.

Euro 309,87

28. ELABORATI REDATTI SU SUPPORTO MAGNETICO

a. Restituzione grafica di rilievi di edifici su supporto magnetico con consegna del medesimo al Cliente

Maggiorazione del 50% dei valori riportati nella tabella D2 (riferimento scala 1/100) della Tariffa Professionale.

b. Elaborazione su supporto magnetico di documenti per appalto lavori (computi, elenchi prezzi, capitolati, ecc.) con consegna dei medesimi al Cliente.

Maggiorazione del 50% dei valori riportati nella tabella delle parzializzazioni I2 della Tariffa Professionale.

STUDIO DI CARATTERE SCIENTIFICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI RILEVANTI GIÀ CONTEMPLATI DALL'ART. 60 DELLA LEGGE DI TARIFFA (D. LGS. 02.03.1949 N. 144) AL FINE DI ORIENTARE CIASCUN PROFESSIONISTA NEL CALCOLARE L'ONORARIO A DISCREZIONE RELATIVO ALLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI D. LGS. 494/96.

IPOTESI DI CALCOLO

Visti i vari schemi applicativi di calcolo dell'onorario proposti dal Consiglio Nazionale Geometri e dai singoli Collegi provinciali, si è ritenuto opportuno mantenere lo stesso criterio di valutazione e proporre la seguente formula di calcolo della tariffa:

 $0 = (i \times al \times ptb \times mv) + sp$

dove

0 = onorario prestazione

= importo dei lavori

al = aliquota afferente tabella H4 classe e categoria articolo 57 della tariffa

ptb = coefficiente percentuale fisso

mv = percentuale minima variabile in relazione al quadro di difficoltà operativa incontrata (vedi allegato A)

sp = spese ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25/03/1966 salvo si richieda il rimborso su elenco analitico.

Si attribuiscono alla variabili "ptb" e "mv", in funzione dell'incarico svolto, i seguenti valori:

A) RESPONSABILE DEI LAVORI

ptb = 0.35 fisso

mv = 0.30

Con un minimo di Euro 929,62

B) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

ptb = 0,40 fisso

mv = 0.30

Con un minimo di Euro 1032,91

C) COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

ptb = 0.65 fisso

mv = 0.30

Con un minimo di Euro 1807,60

SPESE

Per l'applicazione delle spese si procede con il rimborso in forma percentuale ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25/03/1966, nonché il rimborso degli oneri accessori di cui agli articoli 21, 22, 23, 25, della tariffa che non dovrà superare il 60% dell'onorario a percentuale determinato come sopra.

Geom. Franco Marzi

Geom. Evasio Magliozzi

Geom. Gialluca Biribò

Geom. Umberto Sani

Geom. Massimiliano Pettorali

ESEMPI DI CALCOLO:

PER NUOVA COSTRUZIONE

Importo dell'opera: Euro 154.937,07

Percentuale di applicazione degli onorari: tab. H4 cat. I lettera c) = percentuale 5,9414

a) RESPONSABILE DEI LAVORI

Onorario: Euro 154.937,07 x 5,9414% x $0.35 \times 0.30 + 0.30 = Euro 1.256,54$ Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 929,62

b) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Onorario: Euro 154.937,07 x 5.9414 x $0.40 \times 0.30 + 0.30 = Euro 1.436,05$ Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.032,91

c) COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Onorario: Euro 154.937,07 x 5.9414 x $0.65 \times 0.30 + 0.30 = Euro 2.333,58$ Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.807,60

PER RISTRUTTURAZIONE

Importo dell'opera: Euro 154.939,07

Percentuale di applicazione degli onorari: tab. H4 cat. I lettera d) = percentuale 8,2302

a) RESPONSABILE DEI LAVORI

Onorario: Euro 154.937,07 x 8.2302% x 0.35 x 0.30 + 0.30 = **Euro 1.740,60** Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 929,62

b) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Onorario: Euro 154.937,07 x 8.2302 x $0.40 \times 0.30 + 0.30 =$ Euro 1.989,25 Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.032,91

c) COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Onorario: Euro 154.937,07 x 8.2302 x 0.65 x 0.30 + 0.30 = Euro 3.232,54 Il compenso finale non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.807,60

INDICE

Testo Unico della Tariffa Geometri	pag.	1
Disposizioni sui Consulenti giudiziari	"	2
Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del geometra	"	3
Nuova Tariffa giudiziaria	"	18
Studio scientifico per il calcolo degli onorari in base all'art. 60		
della tariffa professionale	"	24
Studio di carattere scientifico	"	29